

2009 - 2014

Commissione per la pesca

2012/0077(COD)

16.10.2012

EMENDAMENTI 19 - 31

Progetto di relazione Jaroslaw Leszek Walęsa (PE496.385v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

Proposta di regolamento (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

AM\916005IT.doc PE497.931v02-00

Unita nella diversità

 $AM_Com_LegReport$

Emendamento 19 Jarosław Leszek Walęsa

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Secondo dati scientifici i tassi di mortalità stabiliti non sarebbero più appropriati ed andrebbero pertanto rivisti in linea con i migliori pareri scientifici disponibili.

Or. en

Emendamento 20 Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Emendamento

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la fissazione dei periodi durante i quali la pesca con alcuni tipi di attrezzi è consentita in relazione ad alcune aree geografiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Or. en

Emendamento 21 Ole Christensen

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Emendamento

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate con il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e con le parti interessate, anche a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 22 Nils Torvalds

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli apporti di sale provenienti dal Mare del Nord e dall'Oceano Atlantico sono fondamentali per la sopravvivenza degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. Nel corso dell'ultimo decennio la salinità delle acque del Mar Baltico è

PE497.931v02-00 4/9 AM\916005IT.doc

diminuita. Nel contempo, l'area di fondali marini privi di ossigeno aumenta, specie nelle acque profonde, il che rende difficile, se non impossibile, la riproduzione del merluzzo bianco nel suo ambiente naturale di riproduzione. Occorre pertanto adottare un approccio precauzionale in relazione allo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Or. en

Emendamento 23 Isabella Lövin

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 4 – alinea

Testo della Commissione

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non *inferiori* a:;

Emendamento

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non *superiori* a:;

Or. en

Motivazione

Il piano di gestione dovrebbe indicare tassi di mortalità per pesca massimi e non minimi.

Emendamento 24 Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 4 – lettera a Testo della Commissione

Emendamento

a) 0,4 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A;

Or. en

Emendamento 25 Nils Torvalds

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) 0.30 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A;

Or. en

Motivazione

Secondo l'ultimo parere espresso dal CIEM.

Emendamento 26 Isabella Lövin

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) 0,3 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la mortalità per pesca, il parere del CIEM indica, per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale un tasso di 0,25 e, per lo stock orientale, un tasso di 0,30. Il piano di gestione andrebbe rivisto di conseguenza. In particolare, alla luce delle recenti fluttuazioni delle stime relative alla biomassa riproduttiva, un approccio precauzionale dovrebbe portare ad un valore conservativo di F.

Emendamento 27 Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) 0,4 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

Or. en

Emendamento 28 Nils Torvalds

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) θ ,25 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

Or. en

Motivazione

Secondo l'ultimo parere espresso dal CIEM.

AM\916005IT.doc 7/9 PE497.931v02-00

Emendamento 29 Ole Christensen

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Consiglio decide ogni anno, conformemente al trattato, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 30 Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 27

Testo della Commissione

Articolo 27

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i tassi minimi di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.

Emendamento

Articolo 27

Qualora la Commissione stabilisca che i tassi minimi di mortalità per pesca di cui all'articolo 4 non siano più appropriati per conseguire gli obiettivi del piano di gestione, presenta una proposta, da adottare in linea con la procedura legislativa ordinaria, al fine di rivedere i livelli bersaglio dei tassi di mortalità per pesca fissati all'articolo 4. Tale proposta sarà presentata sulla base di un parere dello CSTEP e previa consultazione del

consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.

Or. en

Emendamento 31 Ole Christensen

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1098/2007 Articolo 27

Testo della Commissione

Articolo 27

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i tassi minimi di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.

Emendamento

Articolo 27

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati *in consultazione con il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e con le parti interessate nonché* a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i tassi minimi di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.

Or. en